Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2022/0409(CNS)

5.5.2023

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale
(COM(2022)0703 – C9 0023/2023 – 2022/0409(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Olivier Chastel

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....33

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale
(COM(2022)0703 – C9-0023/2023 – 2022/0409(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0703),

– visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0023/2023),

– visto l'articolo 82 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La direttiva (UE) XX/XXX del Consiglio[15][OP: inserire numero e anno della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale	(2) La direttiva (UE) XX/XXX del Consiglio[15][OP: inserire numero e anno della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale

adottate lo stesso giorno del presente regolamento] ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE[16] del Consiglio obblighi di comunicazione digitale. Conformemente a tali obblighi, i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA devono presentare agli Stati membri informazioni su ciascuna cessione intracomunitaria di beni, su ciascun acquisto intracomunitario di beni e su ciascuna prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore. Gli Stati membri devono scambiarsi e trattare tali informazioni sulle operazioni intracomunitarie per verificare la corretta applicazione dell'IVA e individuare le frodi.	adottate lo stesso giorno del presente regolamento] ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE[16] del Consiglio obblighi di comunicazione digitale. Conformemente a tali obblighi, i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA devono presentare agli Stati membri informazioni su ciascuna cessione intracomunitaria di beni, su ciascun acquisto intracomunitario di beni e su ciascuna prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore. Gli Stati membri devono scambiarsi e trattare tali informazioni sulle operazioni intracomunitarie per verificare la corretta applicazione dell'IVA e individuare le frodi. ***Tali obblighi non si applicano agli acquisti nel settore della difesa, che sono esentati a norma degli articoli 143 e 151 della direttiva 2006/112/CE.***
[15] Direttiva (UE) XXX/XXXX del Consiglio del..... (GU L del gg/mm/aa, pag. X). [OP: inserire il riferimento completo]	[15] Direttiva (UE) XXX/XXXX del Consiglio del..... (GU L del gg/mm/aa, pag. X). [OP: inserire il riferimento completo]
[16] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).	[16] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Le amministrazioni fiscali degli Stati membri avrebbero ampio accesso alle informazioni sensibili relative alla difesa e alla sicurezza nazionale, potenzialmente compromettendo le clausole di riservatezza di questo genere di contratti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La cooperazione esistente tra le	(3) La cooperazione esistente tra le

autorità fiscali degli Stati membri si basa sullo scambio di informazioni aggregate tra i sistemi elettronici nazionali. L'introduzione degli obblighi di comunicazione digitale è mirata ad aumentare la riscossione delle imposte fornendo tempestivamente alle amministrazioni fiscali dati su ogni singola operazione. Per mettere tali dati a disposizione di altre amministrazioni fiscali in modo efficiente e agevolare un'attuazione comune delle analisi e dei controlli incrociati, nonché un'interpretazione comune di tali analisi e controlli incrociati, è necessario disporre di un sistema centrale in cui le informazioni sull'IVA siano condivise.

autorità fiscali degli Stati membri si basa sullo scambio di informazioni aggregate tra i sistemi elettronici nazionali. L'introduzione degli obblighi di comunicazione digitale è mirata ad aumentare la riscossione delle imposte fornendo tempestivamente alle amministrazioni fiscali dati su ogni singola operazione. Per mettere tali dati a disposizione di altre amministrazioni fiscali in modo efficiente e agevolare un'attuazione comune delle analisi e dei controlli incrociati, nonché un'interpretazione comune di tali analisi e controlli incrociati, è necessario disporre di un sistema centrale ***sicuro e aggiornato*** in cui le informazioni sull'IVA siano condivise.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per consentire agli Stati membri di combattere più efficacemente le frodi in materia di IVA, è opportuno istituire un sistema elettronico centrale di scambio di informazioni sull'IVA ("VIES centrale") per la condivisione delle informazioni sull'IVA. Tale sistema dovrebbe ricevere, dai sistemi elettronici nazionali degli Stati membri, le informazioni sulle operazioni intracomunitarie comunicate dai rispettivi fornitori e acquirenti nei diversi Stati membri. Tale sistema dovrebbe inoltre ricevere dagli Stati membri le informazioni di identificazione IVA dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Inoltre, ogniqualvolta i dati vengono modificati, anche i metadati per il monitoraggio del tempo di modifica dovrebbero essere caricati nel VIES	(4) Per consentire agli Stati membri***, alla Procura europea (EPPO), all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a Eurofisc e all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol),*** di combattere più efficacemente le frodi in materia di IVA, è opportuno istituire un sistema elettronico centrale di scambio di informazioni sull'IVA ("VIES centrale") per la condivisione delle informazioni sull'IVA. Tale sistema dovrebbe ricevere, dai sistemi elettronici nazionali degli Stati membri, le informazioni sulle operazioni intracomunitarie comunicate dai rispettivi fornitori e acquirenti nei diversi Stati membri. Tale sistema dovrebbe inoltre ricevere dagli Stati membri le informazioni di identificazione IVA dei soggetti passivi

centrale.	che effettuano operazioni intracomunitarie. Inoltre, ogniqualvolta i dati vengono modificati, anche i metadati per il monitoraggio del tempo di modifica dovrebbero essere caricati nel VIES centrale.

Or. en

Motivazione

Gli sforzi dell'UE per contrastare le frodi transfrontaliere in materia di IVA comprendono un quadro di nuovi organismi che devono essere menzionati nel regolamento. L'EPPO, l'OLAF, Eurofisc ed EUROPOL svolgono un ruolo centrale come meccanismi di salvaguardia per la protezione del denaro pubblico e pertanto hanno accesso a tutte le fonti di dati che consentono loro di svolgere il proprio mandato, in particolare il futuro VIES centrale. Ad esempio, l'EPPO è l'unica istituzione competente a indagare sui sistemi di frode dell'IVA più gravi e complessi (direttiva PIF + regolamento EPPO). Si veda anche la risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2023 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, relazione annuale 21 (2022/2152 INI).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Al fine di assistere gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA e di individuare chi commette le frodi, le informazioni di identificazione IVA e le informazioni sull'IVA relative alle operazioni intracomunitarie dovrebbero essere conservate per 5 anni. Tale periodo rappresenta il periodo minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o di individuare tali frodi. Si tratta inoltre di un periodo di tempo proporzionato, considerato il volume ingente delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie e il grado di sensibilità in quanto dati commerciali e personali.	(8) Al fine di assistere gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA e di individuare chi commette le frodi, le informazioni di identificazione IVA e le informazioni sull'IVA relative alle operazioni intracomunitarie dovrebbero essere conservate per 5 anni ***all'interno delle aziende in questione***. Tale periodo rappresenta il periodo minimo necessario per consentire agli Stati membri ***e, se del caso, all'EPPO,*** di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o di individuare tali frodi. Si tratta inoltre di un periodo di tempo proporzionato, considerato il volume ingente delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie e il grado di sensibilità in quanto dati commerciali e personali.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) I dati commerciali dell'Unione raccolti attraverso la fatturazione elettronica e la comunicazione elettronica dovrebbero essere conservati fisicamente all'interno dell'Unione per ragioni di sicurezza e di sovranità economica.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per individuare tempestivamente i disallineamenti e migliorare in tal modo la capacità di combattere le frodi in materia di IVA, il VIES centrale dovrebbe essere in grado di effettuare controlli incrociati automatici delle informazioni raccolte sia presso il fornitore che presso l'acquirente attraverso l'obbligo di comunicazione digitale introdotto dalla direttiva (UE) XX/XXX [OP: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA per l'era digitale adottata lo stesso giorno del presente regolamento[17]]. I risultati di tali controlli incrociati dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri affinché possano darvi un seguito adeguato.	(9) Per individuare tempestivamente i disallineamenti e migliorare in tal modo la capacità di combattere le frodi in materia di IVA, il VIES centrale dovrebbe essere in grado di effettuare controlli incrociati automatici delle informazioni raccolte sia presso il fornitore che presso l'acquirente attraverso l'obbligo di comunicazione digitale introdotto dalla direttiva (UE) XX/XXX [OP: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA per l'era digitale adottata lo stesso giorno del presente regolamento[17]]. I risultati di tali controlli incrociati dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri affinché possano darvi un seguito adeguato. ***Per motivi di sicurezza, l'obbligo di comunicazione digitale non si applica ai***

	contratti relativi alla difesa e alla sicurezza nazionale.
[17] Direttiva (UE) XXX/XXXX del Consiglio del..... (GU L del gg/mm/aa, pag. X).	[17] Direttiva (UE) XXX/XXXX del Consiglio del..... (GU L del gg/mm/aa, pag. X).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Per garantire la semplicità del processo, è necessario che il VIES centrale rifletta, in tempo reale, gli aggiornamenti di stato relativi alle convalide dei dati in massa e alle sottoscrizioni delle imprese ai partner commerciali. È necessario che tali aggiornamenti di stato siano affidabili in termini di qualità dei dati e stabilità del sistema.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Dal 2002, la Commissione ha messo a disposizione sul proprio sito Internet la funzione "verifica del numero di partita IVA (VIES)", per consentire il controllo online della validità di un numero di partita IVA. Dato l'aumento significativo della richiesta di questa funzionalità rispetto alla sua concezione iniziale, sono necessari aggiornamenti significativi per consentire la gestione di

convalide in massa, migliorare la qualità delle informazioni contenute, consentire aggiornamenti in tempo reale e ridurre i tempi di inattività. Pertanto, per consentire l'esecuzione affidabile dei controlli in tempo reale dei numeri di partita IVA e per rendere pienamente efficace il VIES centrale, è essenziale che la Commissione migliori le prestazioni della funzionalità di convalida del numero di partita IVA del VIES.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) Nell'ottica di semplificare e limitare i costi di conformità sia per le imprese, in particolare le PMI, che per le amministrazioni fiscali, la Commissione dovrebbe sviluppare un software sicuro e affidabile per collegare le imprese e le amministrazioni nazionali con il VIES centrale.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Le garanzie di cui al capo XV del regolamento (UE) n. 904/2010, in particolare quelle di cui all'articolo 55 di tale regolamento, dovrebbero continuare ad applicarsi al trattamento dei dati

personali.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) È essenziale che qualsiasi trattamento di dati personali sia conforme ai regolamenti (UE) 2016/679[1 bis] e (UE) 2018/1725[1 ter], nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
	[1 bis] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
	[1 ter] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per combattere le frodi in materia di IVA, i funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbero poter accedere alle informazioni sull'IVA relative alle operazioni intracomunitarie e analizzarle. Al fine di monitorare la corretta applicazione della legislazione in materia di IVA, anche i funzionari degli Stati membri che verificano se si applichi l'esenzione dall'IVA per taluni beni importati di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, dovrebbero avere accesso alle informazioni di identificazione IVA archiviate nel VIES centrale. Inoltre, per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero selezionare altri funzionari che devono avere accesso diretto al VIES centrale e concedere loro tale accesso ove necessario. Infine, le persone debitamente accreditate della Commissione dovrebbero poter accedere alle informazioni contenute nel VIES centrale, ma solo nella misura in cui tale accesso sia necessario per lo sviluppo e la manutenzione di tale sistema.	(13) Per combattere le frodi in materia di IVA, i funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010***, nonché l'EPPO, l'OLAF, Eurofisc ed Europol,*** dovrebbero poter accedere alle informazioni sull'IVA relative alle operazioni intracomunitarie e analizzarle. Al fine di monitorare la corretta applicazione della legislazione in materia di IVA, anche i funzionari degli Stati membri che verificano se si applichi l'esenzione dall'IVA per taluni beni importati di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, dovrebbero avere accesso alle informazioni di identificazione IVA archiviate nel VIES centrale. Inoltre, per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero selezionare altri funzionari che devono avere accesso diretto al VIES centrale e concedere loro tale accesso ove necessario. Infine, le persone debitamente accreditate della Commissione dovrebbero poter accedere alle informazioni contenute nel VIES centrale, ma solo nella misura in cui tale accesso sia necessario per lo sviluppo e la manutenzione di tale sistema.

Or. en

Motivazione

In linea con la recente posizione della risoluzione del Parlamento europeo del 1° gennaio 2023 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2021 (2022/2152 (INI)).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per indagare sulle sospette frodi in materia di IVA e individuarle, i sistemi di informazione a sostegno della rete Eurofisc nella lotta contro le frodi in materia di IVA, compresi il sistema di analisi della rete delle operazioni e il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP"), dovrebbero avere accesso diretto al VIES centrale.	(14) Per indagare sulle sospette frodi in materia di IVA e individuarle, i sistemi di informazione a sostegno della rete Eurofisc nella lotta contro le frodi in materia di IVA, compresi il sistema di analisi della rete delle operazioni e il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP"), ***l'EPPO, l'OLAF ed Europol*** dovrebbero avere accesso diretto al VIES centrale.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) L'EPPO dovrebbe inoltre avere accesso diretto al VIES centrale nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento 2017/19391[1 bis] del Consiglio e conformemente all'articolo 43 di tale regolamento.
	_____
	[1 bis] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Or. en

Motivazione

L'EPPO è stata istituita per indagare sui sistemi di frode IVA più gravi e complessi (direttiva PIF + reg. EPPO). In virtù di questo, l'EPPO ha accesso a tutte le fonti di dati che consentono di adempiere al suo mandato, in particolare al futuro VIES centrale. I legislatori

dovrebbero sin dall'inizio riconoscere i risultati in termini di individuazione delle frodi e rafforzare gli strumenti dell'EPPO nella lotta contro le frodi.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i compiti che la Commissione deve svolgere per la gestione tecnica del VIES centrale, i dettagli tecnici relativi all'identificazione e all'accesso dei funzionari e dei sistemi elettronici al VIES centrale, i dettagli tecnici e il formato delle informazioni trasmesse al VIES centrale e i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione quando agiscono in qualità di titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679[18] e (UE) 2018/1725[19] del Parlamento europeo e del Consiglio. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].	(16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i compiti che la Commissione deve svolgere per la gestione tecnica del VIES centrale, i dettagli tecnici relativi all'identificazione e all'accesso dei funzionari e dei sistemi elettronici al VIES centrale, i dettagli tecnici e il formato delle informazioni trasmesse al VIES centrale e i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione quando agiscono in qualità di titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679[18] e (UE) 2018/1725[19] del Parlamento europeo e del Consiglio. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[20]. ***Qualsiasi progetto di atto di esecuzione deve essere trasmesso al Parlamento europeo per informazione, al fine di consentire l'esercizio dei suoi diritti.***
[18] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[18] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[19] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

[20] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[19] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

[20] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Motivazione

I principi dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" dovrebbero essere presi in considerazione in questo caso particolare, in cui la Commissione svolge il controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione (accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016). Posto ciò, il Parlamento europeo può indicare in qualsiasi momento alla Commissione che, a suo avviso, un progetto di atto di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base, tenendo presenti il suo diritto di controllo della legittimità degli atti dell'Unione (regolamento (UE) 182/2011)).

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri da soli non dispongono delle informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione delle norme in materia di IVA e per contrastare le frodi in materia di IVA. Poiché l'obiettivo del regolamento (UE) n. 904/2010, ovvero la lotta contro la frode in	(17) Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri da soli non dispongono delle informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione delle norme in materia di IVA e per contrastare le frodi in materia di IVA. Poiché l'obiettivo del regolamento (UE) n. 904/2010, ovvero la lotta contro la frode in

materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera del mercato interno, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera del mercato interno, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***Il livello di raccolta, centralizzazione ed elaborazione automatica dei dati sulle transazioni intracomunitarie, che consente alle autorità fiscali degli Stati membri di effettuare una mappatura completa dei flussi tra le imprese all'interno dell'Unione, richiede l'istituzione di un processo di controllo a livello dell'Unione atto a garantire il corretto funzionamento del sistema e a evitare qualsiasi scostamento nell'utilizzo di tali dati.***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'abuso dei numeri di identificazione IVA nell'ambito dello sportello unico per le importazioni ("IOSS") è stato individuato dai portatori di interessi come un rischio potenziale. Per garantire più efficacemente l'uso corretto e il processo di verifica dei numeri di identificazione IVA per l'IOSS, è necessario estendere l'articolo 47 nonies del regolamento (UE) n. 904/2010 che concede alle autorità doganali l'accesso alle informazioni sull'operatore registrato nell'IOSS, il che permetterà di migliorare le	(21) L'abuso***, per dolo o per colpa,*** dei numeri di identificazione IVA nell'ambito dello sportello unico per le importazioni ("IOSS") è stato individuato dai portatori di interessi come un rischio potenziale. Per garantire più efficacemente l'uso corretto e il processo di verifica dei numeri di identificazione IVA per l'IOSS, è necessario estendere l'articolo 47 nonies del regolamento (UE) n. 904/2010 che concede alle autorità doganali l'accesso alle informazioni sull'operatore registrato nell'IOSS, il che permetterà di migliorare le

capacità di gestione dei rischi e di controllo di tali autorità doganali.

capacità di gestione dei rischi e di controllo di tali autorità doganali.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Le modifiche relative al sistema IOSS richiedono un calendario di attuazione realistico. Pertanto, l'estensione dell'ambito di applicazione del regime IOSS dovrebbe essere applicata a partire dal 1° gennaio 2026, al fine di evitare una conformità e un'attuazione frammentarie che aumenterebbero l'onere amministrativo per le imprese, in particolare le PMI, e per le piattaforme che facilitano la vendita da impresa a consumatore, in particolare i piccoli mercati virtuali.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali stabilito all'articolo 8 della Carta. A tale proposito il presente regolamento limita rigorosamente la quantità di dati personali che saranno messi	(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali stabilito all'articolo 8 della Carta. A tale proposito il presente regolamento limita rigorosamente la quantità di dati personali che saranno messi

a disposizione delle autorità fiscali. Il trattamento delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie a norma del presente regolamento dovrebbe aver luogo solo ai fini del presente regolamento.	a disposizione delle autorità fiscali***, in quanto l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni sugli acquisti personali delle persone fisiche rappresenta un grave rischio per la vita privata***. Il trattamento delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie a norma del presente regolamento dovrebbe aver luogo solo ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Il rispetto dei principi di proporzionalità e di protezione dei diritti fondamentali implica che la trasmissione dei dati da parte delle imprese sia utilizzata solo nel contesto della lotta alle frodi IVA. Le autorità interessate sono tenute a rispettare la riservatezza dei segreti commerciali, industriali e professionali, vale a dire la privacy dell'impresa e il suo know-how nonché le competenze relative ai suoi prodotti e servizi, in modo da non compromettere la competitività delle imprese dell'Unione.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della	(25) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della

protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere in data ***[…]***	protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data ***3 marzo 2023.***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010 è stato precedentemente modificato per tenere conto del ruolo di Europol e dell'OLAF. Dovrebbe altresì riflettere il ruolo dell'EPPO. Come stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939, i procuratori delegati europei dell'EPPO agiscono per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e hanno gli stessi poteri dei procuratori nazionali per quanto riguarda le indagini, l'azione penale e il perseguimento dei casi. In virtù di tale ruolo, possono confrontarsi con il funzionario di collegamento di Eurofisc nel rispettivo Stato membro. Dovrebbe essere loro concesso lo stesso potere in qualità di procuratori delegati europei, in linea con l'articolo 43 del regolamento 2017/1939. Per quanto necessario allo svolgimento dei compiti dell'EPPO, è opportuno autorizzare la trasmissione diretta di informazioni da Eurofisc all'EPPO. Anche il personale selezionato dell'EPPO dovrebbe essere autorizzato a richiedere informazioni a Eurofisc.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti amministrativi e penali per la lotta alle frodi IVA devono agire in modo

coordinato e integrato. I dati di Eurofisc consentono all'EPPO di ottenere una panoramica completa delle frodi IVA nell'UE. In tal modo, si consente una rapida ricostituzione di catene di frodi IVA estese e complesse, diminuisce il rischio di sovrapposizioni e duplicazioni, si creano sinergie tra i settori amministrativo e penale nella lotta contro le frodi IVA. Un accesso rapido e diretto ai dati è essenziale per consentire una risposta mirata contro i reali organizzatori e beneficiari delle frodi IVA.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio ***2025***	Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio ***2026***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera v bis (nuova) e lettera v ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
	"v bis) "procuratori delegati europei": il personale dell'EPPO di cui all'articolo 13 del regolamento del Consiglio 2017/19391[1 bis];
	v ter) "personale dell'EPPO": il personale dell'EPPO quale definito all'articolo 2, punto 4 del regolamento 2017/1939.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) all'articolo 17 è inserito il seguente paragrafo:
	1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 raccolte attraverso la fatturazione elettronica e la comunicazione elettronica non sono conservate al di fuori del territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(3 ter) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro la frode in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra Stati membri e per il coordinamento delle eventuali azioni di follow-up ('Eurofisc').	***"***1. Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro la frode in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra Stati membri e per il coordinamento delle eventuali azioni di follow-up ***nonché per la cooperazione tra gli Stati membri e l'EPPO, Europol e l'OLAF*** ('Eurofisc').***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0904)

Motivazione

Occorre rafforzare la cooperazione Eurofisc e istituzioni, organi e organismi (già citata all'articolo 36).

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) all'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
	"d bis) cooperano con l'EPPO, l'Europol e l'OLAF, nell'ambito dei rispettivi mandati e competenze."

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quinquies) all'articolo 36 è aggiunto il seguente paragrafo:
	"5 bis) Per quanto necessario allo svolgimento dei loro compiti, i procuratori delegati europei possono chiedere informazioni pertinenti a qualsiasi coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc situato nello stesso Stato membro del procuratore delegato europeo. Per quanto necessario allo svolgimento dei loro compiti, il personale dell'EPPO che è stato designato a tal fine

	dall'EPPO può chiedere informazioni a qualsiasi coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc situato in uno degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata ai fini dell'istituzione dell'EPPO. A tale scopo, Eurofisc può concludere un accordo di lavoro con l'EPPO che definisca i dettagli della cooperazione tra Eurofisc e l'EPPO."

Or. en

Motivazione

Eurofisc può rappresentare solamente una rete sprovvista di personalità giuridica in generale. Se il regolamento lo prevede, tuttavia, Eurofisc è dotata di personalità giuridica quanto meno a tal scopo (per delega, cfr. articolo 3 del regolamento).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 47 terdecies ter – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.".	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2. ***Il progetto di atto di esecuzione è trasmesso al Parlamento europeo per informazione, al fine di consentire l'esercizio dei suoi diritti.***".

Or. en

Motivazione

Conformità con la procedura attuata dal Parlamento europeo in settori specifici

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio ***2026***	Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio ***2027***

Or. en

Motivazione

Il termine è troppo breve e non realistico.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio ***2028***	Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio ***2029***

Or. en

Motivazione

Si tratta di dare tempo alle PMI e alle microimprese di adattarsi al nuovo sistema.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 octies – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione specifica, mediante un atto di esecuzione, i dettagli e il formato delle informazioni elencate nel presente paragrafo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.	La Commissione specifica, mediante un atto di esecuzione, i dettagli e il formato delle informazioni elencate nel presente paragrafo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2. ***Il progetto di atto di esecuzione è trasmesso al***

Parlamento europeo per informazione, al fine di consentire l'esercizio dei suoi diritti.

Or. en

Motivazione

Conformità con la procedura attuata dal Parlamento europeo in settori specifici.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 octies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Ai fini della cooperazione e dello scambio di cui al paragrafo 2, la Commissione sviluppa un software sicuro e affidabile per collegare le imprese e le amministrazioni nazionali al VIES centrale.

Or. en

Motivazione

I costi legati allo sviluppo di nuovi software e relativi aggiornamenti permanenti ricadranno sulle imprese. Tutelare la competitività delle PMI europee è fondamentale per il Parlamento europeo. Un software sviluppato dalla Commissione europea servirebbe a ridurre questi costi, porre le basi verso una maggiore armonizzazione nel campo dell'IVA e preparare il futuro di una comunicazione digitale comune e di un'economia in tempo reale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 nonies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione stabilisce, mediante un	La Commissione stabilisce, mediante un

atto di esecuzione, i criteri che determinano quali modifiche non sono pertinenti, essenziali o utili per essere trasmesse nel VIES centrale. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.	atto di esecuzione, i criteri che determinano quali modifiche non sono pertinenti, essenziali o utili per essere trasmesse nel VIES centrale. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2. ***Il progetto di atto di esecuzione è trasmesso al Parlamento europeo per informazione, al fine di consentire l'esercizio dei suoi diritti.***

Or. en

Motivazione

Conformità con la procedura attuata dal Parlamento europeo in settori specifici.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 nonies – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, sono disponibili ***nel VIES centrale*** per cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono state trasmesse al sistema.	6. Le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, sono disponibili ***presso le aziende interessate*** per cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono state trasmesse al sistema.

Or. en

Motivazione

Risulta più sicuro (nel rispetto del principio di proporzionalità che include il segreto aziendale) conservare i dati all'interno dell'azienda piuttosto che presso le autorità fiscali. Conservare in un unico luogo i dati sensibili dal punto di vista commerciale, che descrivono in dettaglio tutte le transazioni transfrontaliere all'interno dell'UE, comporta un rischio elevato di una potenziale violazione dei dati. Garantire il massimo livello di sicurezza dei dati è essenziale per proteggere i dati stessi dagli attacchi di soggetti malintenzionati.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 duodecies – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) ai procuratori delegati europei e al personale dell'EPPO designato a tal fine dall'EPPO;

Or. en

Motivazione

Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 duodecies – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b ter) ai funzionari di Europol laddove l'indagine sia finalizzata a prevenire e combattere qualsiasi forma di grave criminalità organizzata e internazionale e di criminalità informatica;

Or. en

Motivazione

I criminali informatici approfittano della digitalizzazione per commettere crimini informatici. È essenziale che EUROPOL acceda al VIES affinché possa svolgere al meglio i propri compiti di supporto alle indagini degli Stati membri.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 duodecies – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ai sistemi elettronici che effettuano nell'ambito di Eurofisc lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere.	(d) ai sistemi elettronici che effettuano nell'ambito di Eurofisc lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere ***e all'EPPO***.

Or. en

Motivazione

Un collegamento diretto tra il sistema di gestione dei casi - CMS - (o qualsiasi altro ambiente analitico/di lavoro) potrebbe consentire al Garante europeo della protezione dei dati - GEPD - di integrare automaticamente i dati provenienti dal VIES centrale a favore degli interessati (le aziende coinvolte).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 duodecies – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.	L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2. ***Il progetto di atto di esecuzione è trasmesso al Parlamento europeo per informazione, al fine di consentire l'esercizio dei suoi diritti.***

Or. en

Motivazione

Conformità con la procedura attuata dal Parlamento europeo in settori specifici.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 quaterdecies – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.	Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2. ***Il progetto di atto di esecuzione è trasmesso al Parlamento europeo per informazione, al fine di consentire l'esercizio dei suoi diritti.***

Or. en

Motivazione

Conformità con la procedura attuata dal Parlamento europeo in settori specifici.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 3 – lettera a
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.	3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2. ***Il progetto di atto di esecuzione è trasmesso al Parlamento europeo per informazione, al fine di consentire l'esercizio dei suoi diritti.***

Or. en

Motivazione

Conformità con la procedura attuata dal Parlamento europeo in settori specifici.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2025***.	L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2026***.

Or. en

Motivazione

La scadenza risulta troppo ravvicinata.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2026***.	L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2027***.

Or. en

Motivazione

La scadenza risulta troppo ravvicinata.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2028***.	L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio ***2029***.

Or. en

Motivazione

La scadenza risulta troppo ravvicinata.

MOTIVAZIONE

Le modifiche alla direttiva IVA (2006/112/CE) comportano conseguenti modifiche al regolamento 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. Tali modifiche conseguiranno l'obiettivo degli obblighi di comunicazione digitale di agevolare l'accesso delle autorità fiscali dei 27 Stati membri dell'UE alle informazioni sulle transazioni transfrontaliere e il controllo incrociato automatico delle informazioni su cessioni e acquisizioni. Il nuovo sistema aggiornato di scambio di informazioni sull'IVA dell'UE (c), adattato alle specificità degli obblighi di comunicazione digitale, sarà progettato, mantenuto, ospitato e gestito tecnicamente dalla Commissione europea.

Nella sua relazione, il relatore ritiene necessario rafforzare la protezione dei dati sia per la tutela della vita privata dei cittadini che per la sicurezza del segreto commerciale delle imprese, con l'archiviazione dei dati all'interno delle imprese stesse. Il relatore sostiene pienamente le richieste avanzate dall'EPPO nel parere 7/2023 del 3 marzo 2023 del Garante europeo della protezione dei dati, relativo al pacchetto di proposte legislative sull'IVA per l'era digitale.

Il relatore insiste sulla stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alle frodi IVA, in particolare EPPO, EUROFISC, EUROPOL ed EUROJUST, che svolgono un ruolo centrale nella protezione del denaro pubblico e nella lotta contro le frodi. Pertanto, devono avere accesso a tutte le fonti di dati che consentano loro di svolgere il proprio mandato, in special modo al nuovo sistema VIES aggiornato.

Il relatore ha riposto particolare attenzione nel garantire che questo nuovo sistema funzioni nella situazione reale delle imprese e delle amministrazioni fiscali. Per consentire un'esecuzione affidabile dei controlli in tempo reale dei numeri di partita IVA e ottenere un VIES centrale pienamente efficace, chiede alla Commissione di migliorare le prestazioni della funzionalità di convalida del numero di partita IVA del VIES.

Per semplificare e limitare i costi di conformità sia per le imprese, in particolare le PMI, che per le amministrazioni fiscali, il relatore chiede alla Commissione europea di sviluppare un software sicuro e affidabile per collegarle alle amministrazioni nazionali e al sistema VIES centrale.

Nell'ottica di ulteriori progressi nella digitalizzazione del mercato interno e nella semplificazione del sistema dell'IVA dell'UE, il relatore chiede che le banche dati fornite dalla Commissione europea (ad esempio Access2markets) siano aggiornate, che forniscano informazioni in tempo reale sulle aliquote IVA dell'UE e che rispondano in tempo reale alle richieste di informazioni fiscali. Le imprese dovrebbero avere facile accesso a tutte queste informazioni.

Il relatore, nutrendo talune preoccupazioni per il rispetto della cooperazione interistituzionale, sottolinea la necessità che il progetto di atto di esecuzione sia trasmesso al Parlamento europeo per informazione ogni volta che la Commissione europea intende adottare un atto di esecuzione.

Infine, il relatore ritiene che i periodi di attuazione debbano essere rivalutati e che si debba

dare più tempo alle imprese e alle amministrazioni nazionali per preparare e coordinare l'entrata in vigore degli obblighi di comunicazione digitale, il trattamento IVA applicabile all'economia delle piattaforme o la registrazione unica ai fini dell'IVA e l'aggiornamento dell'IOSS.

Per quanto riguarda l'IOSS, il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe richiedere uno studio da parte di esperti indipendenti per effettuare una valutazione approfondita dei vantaggi e degli svantaggi di rendere obbligatorio l'IOSS.